

Codice A1617A

D.D. 22 dicembre 2025, n. 1170

Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per la realizzazione di un intervento selvicolturale denominato "Lotto Riofreddo 2025" nel Comune di Pramollo (TO) - Richiedente: Comune di Massello - Istanza n.



ATTO DD 1170/A1617A/2025

DEL 22/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale n. 4 del 10/02/2009 e D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 4/2009" - Autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), e dell'art. 6 del Regolamento forestale n. 8/R/2011 per la realizzazione di un intervento selvicolturale denominato "Lotto Riofreddo 2025" nel Comune di Pramollo (TO) - Richiedente: Comune di Massello - Istanza n. 2025/18302.

Visti:

- la richiesta di autorizzazione n. 2025/18302, pervenuta in data 02/12/2025, protocollo in ingresso n. 185356, presentata dal Comune di Massello, con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (TO), C.F. 85000150012, per eseguire un intervento selvicolturale denominato "Lotto Riofreddo 2025", in deroga al vigente Piano Forestale Aziendale del Comune di Pramollo (TO);
- gli elaborati del progetto d'intervento allegati alla citata richiesta di autorizzazione datati novembre 2025 redatti dall'Ufficio Forestale delle Valli Chisone e Germanasca, a firma del dott. for. Andrea Ighina, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino al n. 737;
- la nota prot. n. 185380 del 02/12/2025 di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e dell'art. 15 della l.r. 14/2014;
- il Piano Forestale Aziendale (PFA) del Comune di Pramollo, con validità 2021 - 2036, approvato con DGR 6-4240 del 03-12-2021;

Preso atto del verbale istruttorio redatto in data 19/12/2025 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione in oggetto e del relativo progetto di intervento, conservato agli atti di questo Settore;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica comunale di 0,8082 ha, distinta al N.C.T. del Comune di Pramollo al foglio 26, partt. 1 e 2, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza;

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno del vigente PFA del Comune di Pramollo;
- la richiesta di autorizzazione riguarda un taglio di diradamento selettivo in una fustaia di faggio da eseguire in deroga al vigente PFA del Comune di Pramollo, che nell'area di cui trattasi non prevede interventi nel periodo di validità;

Rilevato che il Funzionario incaricato, in base alle valutazioni istruttorie effettuate ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole all'esecuzione dell'intervento selvicolturale denominato "Lotto Riofreddo 2025", in deroga a quanto previsto dal vigente PFA del Comune di Pramollo, proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2025/18302 ed al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dell'art. 6 del Regolamento forestale al Comune di Massello, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, con prescrizioni;

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto allegato alla citata richiesta di autorizzazione n. 2025/18302, con deroga al vigente PFA del Comune di Pramollo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del Regolamento forestale, con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

per le ragioni esposte in premessa;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) e dall'art. 6 del D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i., il Comune di Massello con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (TO), C.F. 85000150012 a eseguire l'intervento selvicolturale denominato "Lotto Riofreddo 2025", in deroga a quanto previsto dal vigente PFA del Comune di Pramollo, proposto nel progetto allegato all'istanza n. 2025/18302, pervenuta in data 02/12/2025, protocollo in ingresso n. 185356, su una superficie di proprietà pubblica comunale di 0,8082 ha, distinta al N.C.T. del Comune di Pramollo

al foglio 26, partt. 1 e 2, come meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, conservati agli atti di questo Settore in formato digitale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) al termine dell'intervento dovrà essere rilasciata una copertura non inferiore al 50%;
- 2) se necessario, il numero delle piante soggette al taglio dovrà essere rideterminato al fine di ottemperare alla prescrizione di cui al precedente punto 1) del presente dispositivo.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni ed è accordata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni o di sospendere i lavori qualora se ne accertasse la necessità.

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e al competente Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL) redatta da un tecnico forestale abilitato.

Nel caso di violazioni alla presente determinazione od al Regolamento forestale vigente si applica quanto previsto dalla l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara